



“Consiglio regionale della Campania”

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 36 del 08/06/2026

Disposizioni in materia di orti didattici, urbani, collettivi e riabilitativo terapeutici e riconoscimento dell'ortoterapia

Proponenti: Carlo Ceparano



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra
Il Consigliere*

“Disposizioni in materia di orti didattici, urbani, collettivi e riabilitativo-terapeutici e riconoscimento dell’ortoterapia”

Art. 1 – Finalità

1. La presente legge promuove la valorizzazione degli orti didattici, urbani, collettivi e riabilitativo-terapeutici con l’obiettivo di favorire la coesione sociale, il recupero di aree urbane e periurbane e l’adozione di pratiche sostenibili.
2. La Regione Campania riconosce l’ortoterapia quale pratica terapeutica e riabilitativa complementare, utile al benessere psicofisico delle persone, con particolare riferimento ad anziani, persone con disabilità, soggetti fragili o in condizioni di marginalità sociale, oltre che utenti di strutture sanitarie e sociosanitarie. Le attività hanno funzione di supporto riabilitativo, stimolo cognitivo e motorio, inclusione sociale, miglioramento del benessere psicologico.
3. La Regione promuove la diffusione di progetti educativi, sociali, sanitari e riabilitativi che integrino l’ortoterapia come strumento di prevenzione, cura, inclusione e partecipazione comunitaria.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) orti didattici: spazi destinati alla formazione e all’educazione ambientale, agronomica e alimentare rivolti a scuole, enti formativi e comunità educative;
 - b) orti urbani: aree verdi pubbliche o di uso pubblico destinate alla coltivazione da parte di cittadini singoli o riuniti in associazioni;
 - c) orti collettivi: spazi coltivabili attribuiti a gruppi organizzati, enti o comunità per finalità sociali, di inclusione e aggregazione;
 - d) orti riabilitativo-terapeutici: aree destinate a percorsi strutturati di ortoterapia, realizzati con il coinvolgimento di personale formato e rivolti a persone che necessitano di supporto terapeutico, socio-educativo o riabilitativo;
 - e) ortoterapia: pratica che utilizza attività orticole e di cura delle piante



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra
Il Consigliere*

all'interno di programmi terapeutici, educativi, riabilitativi o sociali, condotti con metodologie e obiettivi specifici.

Art. 3 – Ambiti di applicazione

1. La presente legge si applica agli orti istituiti presso:
 - a) scuole e istituzioni formative;
 - b) strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali;
 - c) RSA, comunità terapeutiche, centri diurni e strutture per persone con disabilità;
 - d) istituti penitenziari;
 - e) parchi pubblici, aree comunali e spazi verdi di enti pubblici;
 - f) enti del Terzo settore e organizzazioni senza scopo di lucro.
2. Gli enti di cui al comma 1 promuovono il coinvolgimento attivo della comunità, favorendo partecipazione, inclusione, collaborazione intergenerazionale e cittadinanza attiva.

Art. 4 – Progetti di ortoterapia

1. I progetti di ortoterapia devono essere condotti da personale in possesso di idonee competenze professionali in ambito educativo, terapeutico, sanitario, agronomico o naturalistico.
2. La Giunta regionale definisce, con apposito provvedimento, gli standard minimi per la progettazione, gestione e valutazione delle attività di ortoterapia.

Art. 5 – Istituzione del Registro regionale

1. È istituito presso la Regione Campania il Registro regionale degli orti riabilitativo-terapeutici che rispettano i requisiti previsti dalla presente legge e dalle disposizioni attuative.
4. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il regolamento recante le modalità ed i requisiti ai fini dell'iscrizione nel Registro.



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra
Il Consigliere*

5. La Giunta provvederà all'istituzione del Registro attraverso le proprie risorse finanziarie e strumentali vigenti in bilancio.

Art. 6 – Formazione e aggiornamento

1. La Regione riconosce percorsi di formazione e aggiornamento destinati agli operatori coinvolti nei progetti di ortoterapia e nella gestione degli orti disciplinati dalla presente legge.
2. I percorsi formativi possono essere realizzati in collaborazione con università, enti di ricerca, istituti professionali, ASL ed enti del Terzo settore e comunque senza alcun onere a carico del bilancio regionale.

Art. 7 – Monitoraggio e valutazione

1. La Regione istituisce un sistema di monitoraggio volto a verificare l'efficacia delle azioni previste dalla presente legge.
2. Annualmente, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione, comprensiva di:
 - a) numero dei progetti attivati;
 - b) esiti terapeutici, sociali, educativi e riabilitativi;
 - c) impatto economico e territoriale;
 - d) eventuali criticità e proposte di miglioramento.

Art. 8 – Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede con risorse umane, strumentali e finanziarie vigenti in bilancio senza ulteriori o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9 – Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.